DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITÀ PUBBLICA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN DIETISTICA
(CLASSE L/SNT3)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità ..... pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione ..... pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica ..... pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale ..... pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto ..... pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi ..... pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti ..... pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei e riconoscimento crediti ..... pag. 4
Art. 9 – Piani di studio ..... pag. 5
Art. 10 – Prova finale ..... pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea ..... pag. 6
Art. 12 – Tutorato ..... pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica ..... pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi ..... pag. 7
Art. 15 – Norme finali e transitorie ..... pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio in **Dietistica** (L/SNT3), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo (d'ora in poi RDA), nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il RDA è consultabile on line all'indirizzo **http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html.**
2. Il CdS in Dietistica afferisce al Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica. L'organo collegiale competente è il Consiglio di CdS in Dietistica, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it e sul sito del CdS www.dietistica.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS in Dietistica (L/SNT3) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. L'accesso al corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie ad accesso programmato a livello nazionale (legge 264/99) e dal relativo bando emanato da UNIMORE.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze delle scienze di base (fisica, chimica, biologia e matematica) e umanistiche (logica e cultura generale).
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 20 punti nella prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, come previsto dalla normativa vigente. I contenuti del test di verifica d'ingresso sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.
Sulla base degli esiti delle prove d'ammissione, qualora lo studente ammesso non superi il punteggio minimo (la metà più uno del punteggio massimo relativo ad ogni disciplina al test d'ammissione) nelle

discipline di biologia, fisica e chimica, il CCdS può attribuire allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso per una o più delle suddette materie. Lo studente può espletare gli OFA in modalità telematica, con una verifica finale telematica dell'avvenuto recupero. Il percorso dettagliato di attribuzione e verifica degli OFA è delineato e pubblicato sul sito del CdS.
4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di Studio, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
5. In conformità all'art. 14, comma 3 del RDA, prima del test di ammissione al CdS vengono talvolta organizzate, da parte di organizzazioni studentesche universitarie, attività formative facoltative per lo studente. Le suddette attività sono esterne al CdS e non comportano alcun obbligo da parte di esso verso il candidato.
6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in materiali didattici, fruibili in modalità telematica in apposita piattaforma e indicati sul sito del CdS.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, che è attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it e sul sito del CdS www.dietistica.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it e sul sito del CdS www.dietistica.unimore.it.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo, i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità e sbarramenti, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it e sul sito www.dietistica.unimore.it. Il sito del CdS riporta per ogni anno di corso i dettagli delle sedi e le modalità di svolgimento dei tirocini professionalizzanti.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del CdS.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato, o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento relativo ad ogni insegnamento lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti a quell'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo

non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
1) di base;
2) caratterizzanti;
3) affini o integrative;
4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prova pratica. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa.
Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
Gli esami sono fissati di norma nei periodi d'interruzione delle lezioni come previsto dal Regolamento di Ateneo.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, il livello di conoscenza e competenza sarà verificato mediante una prova scritta (*placement test*). La soglia di conoscenza richiesta per avere l'idoneità viene definita dal CCdS. Gli studenti che, al *placement test*, non raggiungono la soglia definita dovranno sostenere un esame d'idoneità a seguito della frequenza di un modulo di insegnamento di Inglese Scientifico.
Le competenze relative allo svolgimento della professione di Dietista verranno valutate, tramite supervisione diretta, durante lo svolgimento delle esercitazioni o del tirocinio presso strutture esterne o convenzionate, dalle guide di tirocinio e dai tutors, che invieranno le valutazioni al Direttore dell'Attività Didattica (d'ora in poi DAD) del CdS nei tempi e nei modi definiti dal CCdS. I risultati dei tirocini svolti nelle strutture interne all'Ateneo saranno verificati attraverso la proficua frequenza delle attività professionalizzanti, la produzione di elaborati scritti, o prova pratica e/o di laboratorio dai tutors dedicati. La valutazione finale complessiva dei tirocini è di competenza del DAD.
Eventuali periodi di studio all'estero sono riconosciuti da apposita Commissione secondo le modalità stabilite per gli scambi internazionali attivati (Erasmus e altri), rispettando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del CdS. I risultati dei periodi di studio all'estero saranno verificati dal DAD mediante confronto dei programmi e delle attività svolti presso gli Atenei esteri convenzionati con quelli curriculari. Il riconoscimento dei relativi CFU acquisiti all'estero sarà deliberato dal CCdS su proposta del DAD e del Presidente, tenuto conto del *Learning agreement* stipulato.
6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il *75%* delle ore di attività d'aula e il 100% delle ore dell'attività di tirocinio professionalizzante (con possibilità di recupero in caso di motivate assenze). La frequenza delle attività didattiche dovrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal CCdS.
7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (previsti dall'art. 22, comma 3 del RDA, intendendo per anno solare i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento), per ogni attività formativa, solo per gli studenti fuori corso, *possono essere* previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre.
8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo limitato, dalla data dell'esame, in conformità con il vigente RDA.
Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal RDA.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. È consentita l'iscrizione all'anno di CdS successivo agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre:
- siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza (almeno 75% di frequenza per ogni insegnamento previsto per la coorte di riferimento) e
- abbiano completato la frequenza del tirocinio professionalizzante previsto e
- abbiano superato gli esami degli anni precedenti con eventuale residuo non superiore a 15 CFU (dal I° anno al II° anno) e 15 CFU (dal II° anno al III° anno), fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, comma 4 in merito all'assolvimento degli eventuali compiti OFA.

2. Lo studente viene iscritto come ripetente se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero di attestazioni di frequenza.
Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto dei CFU necessari.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli (come da Regolamento didattico d'Ateneo).

Art. 8 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio o da altri Atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, nel limite dei posti disponibili, in conformità all'apposito bando di ammissione/trasferimento pubblicato sul sito UNIMORE, presentando apposita domanda entro i termini previsti.
L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS su proposta di una Commissione nominata dal CCdS, secondo i seguenti criteri:
a) numero di CFU acquisiti dallo studente e programma svolto, relativi al medesimo settore scientifico disciplinare;
b) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta allo studente non può essere inferiore a 50%, come previsto dal Decreto Ministeriale 19.2.2009 che definisce le classi delle professioni sanitarie, all'art. 4 comma 8.
È' assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo, eventualmente, a colloqui integrativi in caso di riconoscimento parziale.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
È consentito unicamente il trasferimento ad anno successivo a quello di attuale iscrizione presso altro Ateneo. Non è consentito il trasferimento di studenti iscritti fuori corso o ripetenti presso l'Ateneo di provenienza.
Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.
Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.
In tutti gli altri casi, il voto finale terrà conto degli esami/voti originari in base ad una media ponderata relativa ai CFU.

Art. 9 – Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'Ordinamento Didattico del corso.
È consentita l'acquisizione di ulteriori CFU, a scelta dello studente, non sostitutive di quelle curriculari obbligatorie.

2. Attività formative autonomamente scelte dallo studente, purchè coerenti con il progetto formativo (ai sensi dell'Art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo.
3. Ogni studente può presentare richiesta di riconoscimento di eventi culturali (seminari, convegni, corsi, ecc.) da poter frequentare come "Attività a scelta". La richiesta deve essere trasmessa al DAD con congruo anticipo. Una commissione di cui fanno parte almeno il Direttore delle Attività Didattiche (DAD), Il Presidente del CdS e un docente titolare delle "Attività a scelta" valuta la richiesta dello studente.
Il riconoscimento dell'attività a scelta verrà resa nota sul sito del CdS (www.dietistica.unimore.it).
Le attività a scelta sono registrate come "idoneità" e il numero di CFU che a loro compete viene attribuito dalla Commissione secondo i criteri approvati dal CCdS.
Se lo studente decide di partecipare ad un evento non accreditato non riceverà alcun riconoscimento in termini di CFU.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, considerate le linee di indirizzo per la prova finale dei CdS afferenti alle classi delle professioni sanitarie, la prova finale ha valore di esame abilitante all'esercizio della professione di Dietista e si compone di due prove in successione:
a) una prova pratica per valutare che il candidato abbia acquisito le competenze e le abilità tecnico-pratiche e operative necessarie allo svolgimento, in piena autonomia, della professione di Dietista. La prova consiste nell'elaborazione e progettazione di un intervento nutrizionale sulla base di un caso clinico con dissertazione scritta ed è determinata dalla Commissione dell'Esame Finale. Il punteggio della prova è compreso tra 0 e 5. Se il candidato ottiene un punteggio inferiore o uguale a 2/5, dovrà risostenere la prova nella successiva sessione utile e non potrà procedere alla seconda parte dell'esame finale, la discussione della tesi di laurea;
b) dissertazione di un elaborato di tesi riguardante tematiche della Dietistica. Lo studente potrà scegliere di approfondire un argomento (tesi compilativa) o di svolgere un progetto (tesi sperimentale) inerente a tematiche dietetico-nutrizionali e discipline strettamente correlate.
Mediante questa prova la commissione potrà valutare il livello di autonomia, di capacità di elaborare e di realizzare un progetto, il contributo critico e l'accuratezza della metodologia adottata dal laureando per lo sviluppo della tematica. Il punteggio della prova può variare da 1 a 5 a giudizio della Commissione.
La dissertazione dell'elaborato di tesi potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro in lingua italiana.
Il punteggio finale di Laurea è espresso in centodecimi con l'eventuale menzione della lode.
L'esame di laurea si svolge ogni anno accademico nei mesi di ottobre-novembre e nella sessione straordinaria di marzo-aprile.
2. Per ogni studente è nominato un docente o un ricercatore del CdS, detto *relatore*, affiancato eventualmente da *correlatori,* anche esterni al CdS, incaricati di seguire la preparazione e l'elaborazione della tesi e di relazionare nel merito alla Commissione.
L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono entro 6 mesi dallo svolgimento dell'esame finale.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono approvate dal CCdS e successivamente nominate dal Rettore dell'Ateneo. Sono composte, come unica Commissione per anno accademico, da non meno di 7 e non più di 11 membri, e comprendono almeno 2 membri designati dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la Prova Finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività

formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante valutabile (raccolta ed elaborazione corretta delle informazioni, adeguatezza della documentazione bibliografica, buona capacità espositiva e relazionale).
3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:
- della media ponderata, in base al numero dei CFU dei singoli insegnamenti, dei voti degli esami di profitto conseguiti, espressa in centodecimi;
- del punteggio, fino a un massimo di 10 punti, conseguito nella prova finale. Il superamento della prova pratica e la discussione dell'elaborato di tesi permettono al massimo l'attribuzione di 5 punti per ciascuna delle due prove d'esame finale;
-dell'eventuale punteggio (massimo 1/110 punti) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale.
La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale maggiore di 113 e almeno 3 lodi negli esami di profitto durante il corso degli studi.
4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni), fatto salvo l'obbligo di avere completato l'attività di tirocinio e laboratorio. È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso la Facoltà di Medicina è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di CdS.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.diclisan.unimore.it e di www.unimore.it.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali, il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del RDA.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA, o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al CdS ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Facoltà di Medicina e al regolamento di Ateneo.